Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — Roma - Martedì, 22 gennaio 1929 - Anno VII — Numero 18

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14 — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 292.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3142.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 293.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3144.

Conversione in legge del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 294.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3143.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1132, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 295.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3004.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Soprazocco e Sopraponte ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Gavardo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 2046, col quale i comuni di Gavardo, Soprazocco e Sopraponte venivano riuniti in un solo Comune denominato Gavardo;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Gavardo funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Soprazocco e di Sopraponte sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Gavardo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Gavardo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 43. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **296.**

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. **3005.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Faule ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Polonghera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928-VI, n. 424, col quale i comuni di Polonghera e di Faule venivano riuniti in un solo Comune denominato Polonghera;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Polonghera funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Faule è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Polonghera è esteso a tutto il territorio dell'attuale comune di Polonghera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 44. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **297.**

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. **3006.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rivarossa ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Lombardore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 gennaio 1928-VI, n. 15, col quale i comuni di Lombardore e di Rivarossa venivano riuniti in un solo Comune denominato Lombardore;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Lombardore funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rivarossa è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Lombardore è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Lombardore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 45. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **298.**

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. **3007.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Novale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1794, col quale il comune di Novale è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Valdagno;
Vista la deliberazione del podestà di Valdagno, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Novale;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Novale è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 46. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 299.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3008.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Finero e Zornasco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1928-VI, n. 1203, col quale i comuni di Finero e di Zornasco sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Malesco;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Malesco rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Finero e di Zornasco;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Finero e di Zornasco sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 47. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 300.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3009.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Folsogno, Dissimo, Olgia e Villette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 maggio 1928-VI, n. 1199, col quale i comuni di Folsogno, Dissimo, Olgia e Villette sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Re;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Re rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Folsogno, Dissimo, Olgia e Villette;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Folsogno, Dissimo, Olgia e Villette sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 48. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 301.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3010.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelcucco e Monfumo ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Asolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1110, col quale i comuni di Asolo, Castelcucco e Monfumo venivano riuniti in un solo Comune denominato Asolo;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del Comune di Asolo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castelcucco e Monfumo sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Asolo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Asolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 49. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 302.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3011.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Salza di Pinerolo ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Massello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928-VI, n. 663, col quale i comuni di Massello e Salza di Pinerolo venivano riuniti in un solo Comune denominato Massello;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto i[illegible]rio del comune di Massello funzioni un solo ufficio di [illegible]zione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Salza di Pinerolo è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Massello è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Massello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 50. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **303.**

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. **3012.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bornate Sesia, Piane Sesia e Vintebbio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1654, col quale i comuni di Bornate Sesia, Piane Sesia e Vintebbio sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Serravalle Sesia;
Vista la deliberazione del podestà di Serravalle Sesia rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bornate Sesia, Piane Sesia e Vintebbio;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Bornate Sesia, Piane Sesia e Vintebbio sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 51. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **304.**

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. **3013.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castel Ritaldi, Campello, Vallo di Nera, Sant'Anatolia e Scheggino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 marzo 1927-V, n. 337, col quale i comuni di Castel Ritaldi, Campello, Vallo di Nera, Sant'Anatolia e Scheggino sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Spoleto;
Vista la deliberazione del podestà di Spoleto rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Castel Ritaldi, Campello, Vallo di Nera, Sant'Anatolia e Scheggino;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Perugia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Castel Ritaldi, Campello, Vallo di Nera, Sant'Anatolia e Scheggino sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 52. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **305.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3020.**

Aggregazione al comune di Santa Maria Capua Vetere dei comuni di Casapulla, Curti, San Prisco e parte del comune di San Tammaro, e aggregazione al comune di Capua della rimanente zona di territorio del comune di San Tammaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1828, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Casapulla, Curti, San Prisco e San Tammaro, eccettuata la zona di territorio di quest'ultimo Comune in-

dicata nell'articolo seguente, sono aggregati al comune di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 2.

Al comune di Capua è aggregata la zona di territorio del comune di San Tammaro, comprendente la tenuta di Carditello e delimitata dal canale « Il Rivo » e giusta la pianta planimetrica vistata in data 16 settembre 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Caserta.

La pianta anzidetta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

All'Alto Commissario per la provincia di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di stabilire le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Casapulla, Curti, San Prisco e San Tammaro a quello di Santa Maria Capua Vetere e di provvedere altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Santa Maria Capua Vetere e di Capua.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 59. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **306.**

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. **3018.**

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Roma, modificato col successivo Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2819;

Vedute le proposte di nuove modificazioni ed aggiunte allo statuto, fatte dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato col successivo decreto 13 ottobre 1927, n. 2819, è ancora modificato come segue:

Art. 1. — Comma 1°. — All'elenco delle Facoltà e Scuole costituenti l'Università si aggiunga la seguente: « Scuola di Statistica ».

Art. 1. — Comma 2°. — All'elenco degli Istituti e delle Scuole annesse alla Facoltà di Giurisprudenza si aggiunga, fra la « Scuola di applicazione giuridico-criminale » e la « Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti orientali » il seguente:

« L'Istituto di Diritto aeronautico (seminario) ».

Art. 39. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

. . .

« *Istituto di diritto aeronautico.*

Art. . . .

L'Istituto di diritto aeronautico, ordinato come Seminario, ha lo scopo di addestrare i giovani nello studio del Diritto aeronautico e delle discipline con questo annesse.

. . .

Art. . . .

Possono inscriversi all'Istituto gli studenti e i laureati in giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri inscritti all'Università come uditori.

Art. . . .

Alla fine di ogni anno accademico viene rilasciato agli inscritti, che abbiano assiduamente frequentato le esercitazioni per tutto l'anno, un certificato di frequenza.

Art. . . .

Il professore ufficiale di Diritto aeronautico è il direttore dell'Istituto ».

Art. 53. — L'insegnamento n. 12 si completi nel modo seguente:

« Storia politica moderna (biennale) ».

Art. 70. — All'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di Lettere e Filosofia si aggiunga, fra l'insegnamento n. 21 (« Lingue e Letterature neolatine ») e quello n. 22 (« Numismatica ») il seguente:

« n. 22. — Linguistica neolatina ».

Di conseguenza viene modificata la numerazione dei successivi insegnamenti compresi in questo articolo.

Art. 96. — Si sostituisca col seguente:

« Il corso della Scuola di Filologia moderna ha la durata di due anni.

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:

1. Letteratura italiana;
2. Lingue e letterature neolatine;
3. Lingua e letteratura francese;
4. Lingua e letteratura spagnuola;
5. Lingua e letteratura inglese;
6. Lingua e letteratura tedesca;
7. Lingua e letteratura polacca;
8. Linguistica neolatina.

Nella Scuola saranno inoltre impartiti i seguenti insegnamenti:

1. Storia delle lingue germaniche e anglosassoni;
2. Storia della critica e della storiografia letteraria.

Tali insegnamenti saranno tenuti:

a) da un professore ufficiale come parte del corso accademico annuale o come incarico gratuito;

b) da un libero docente come parte del corso libero ».

Art. 266. — Si sostituisca col seguente:

« Alla Scuola sono ammessi gli studenti che abbiano compiuto nella Facoltà di Scienze il biennio preparatorio agli studi di ingegneria, ovvero il primo biennio per le lauree in

matematica o in fisica, e i diplomati della Scuola speciale di Statistica ».

Art. 292. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

« TITOLO X.

Scuola speciale di Statistica.

Art. . . .

La Scuola speciale di Statistica conferisce, dopo un corso biennale di studi, il diploma occorrente per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche, esame che conferisce il titolo di statistico, specifico per l'assunzione in uffici statistici di amministrazioni pubbliche e private.

Art. . . .

Il titolo di studii medi richiesto per l'ammissione alla Scuola di Statistica è il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica.

Per l'ammissione in base a lauree, diplomi o attestati di studi, conseguiti presso altre Facoltà, Scuole o Istituti superiori, decide il Consiglio della Scuola caso per caso, semprechè l'aspirante sia fornito del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. . . .

Il direttore della Scuola di Statistica è il titolare della cattedra di Politica e Statistica economica e direttore dell'Istituto di Statistica e Politica economica della Facoltà di Scienze politiche.

Il Consiglio della Scuola di Statistica si compone dei professori di ruolo della Regia università che insegnano le materie obbligatorie della Scuola e, per gli oggetti di cui all'articolo 10, comma 4°, del regolamento generale universitario, anche dei professori non di ruolo, incaricati dell'insegnamento di tali materie obbligatorie.

Art. . . .

Per conseguire il diploma di Statistica lo studente deve frequentare dieci insegnamenti e sostenere gli esami. Cinque di essi sono obbligatori e cioè:

1. Statistica metodologica;
2. Demografia;
3. Statistica e politica economica;
4. Geografia politica ed economica;
5. Antropologia.

Gli altri cinque sono scelti fra i corsi delle varie Facoltà, coordinati fra loro in modo che rispondano — a giudizio del direttore della Scuola — ad uno dei seguenti indirizzi scientifici: economico, finanziario, matematico, biologico, storico, giuridico.

All'uopo lo studente deve indicare nella domanda di iscrizione, o in apposita dichiarazione fatta entro i quattro mesi successivi, il piano dei propri studi.

Art. . . .

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver frequentato, almeno per un anno scolastico, compiendovi esercitazioni e pagando i relativi contributi di laboratorio, i seguenti Istituti universitari:

1. Istituto di Statistica e Politica economica;
2. Istituto di Geografia;
3. Istituto di Antropologia.

Art. . . .

Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie.

L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta, su argomento statistico scelto dal candidato tra le materie obbligatorie della Scuola. L'argomento della dissertazione deve tuttavia essere sottoposto dal candidato, almeno sei mesi prima della discussione, all'approvazione del direttore della Scuola, il quale deve accertarsi della preparazione del candidato.

Art. . . .

Le tasse e le sopratasse della Scuola di Statistica sono le stesse delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. . . .

La Commissione per l'esame di diploma è costituita di sette membri, di cui almeno uno libero docente o cultore di discipline statistiche.

Art. 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto con i relativi riferimenti è modificata in conseguenza delle aggiunte di articoli approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 57. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 307.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3064.

Aumento del contributo statale al Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Avellino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 luglio 1909, n. 875, relativo alla costituzione del Consorzio fra lo Stato e la Provincia di Avellino pei lavori di rimboschimento nella Provincia medesima, col quale venne fissato in L. 5000 il concorso annuo dello Stato per l'esecuzione di tali lavori, restando a carico della Provincia un uguale contributo annuo di L. 5000;

Visto il Nostro decreto 10 luglio 1924, n. 1198, col quale il concorso annuo dello Stato venne aumentato a L. 10,000 corrispondente ad un uguale aumento stabilito dalla Provincia interessata;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1928, con la quale la Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Avellino ha elevato a L. 15,000 annue, per il quinquennio 1928-1932, il suo contributo al Consorzio predetto;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Avellino, determinato sino alla somma di L. 10,000 annue col R. decreto 10 luglio 1924, n. 1198, è elevato per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio 1928-1929, fino alla somma di L. 15,000 annue, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 15,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato al capitolo 83 del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1928-29 ed ai capitoli corrispondenti per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 82. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 308.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1928, n. 3236.

Determinazione della misura delle borse di studio presso la Regia scuola dell'Arte della Medaglia per gli anni scolastici 1928-29 e 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 496, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;
Veduto il regolamento per il funzionamento della Regia scuola medesima, approvato col R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e le successive modificazioni approvate con i Reali decreti 24 settembre 1908, n. 611, 10 aprile 1910, n. 245, 4 gennaio 1912, n. 105, 20 ottobre 1912, n. 1165, e 22 luglio 1920, n. 1279;
Veduto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1096, che elevò, per il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, a L. 3456 annue le borse ordinarie di studio istituite presso la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;
Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1527, che elevò, per il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, a L. 6480 annue la borsa di perfezionamento istituita presso la Regia scuola medesima;
Veduti i Regi decreti 24 ottobre 1923, n. 2425, 20 novembre 1924, n. 2060, 29 luglio 1925, n. 1664, e 14 novembre 1926, n. 2137, che mantennero per i successivi esercizi finanziari fino al 30 giugno 1927 a L. 3456 e L. 6480 rispettivamente le borse di studio ordinarie e la borsa di perfezionamento della Regia scuola dell'Arte della Medaglia;
Veduto il R. decreto 23 ottobre 1927, n. 2065, che per l'anno scolastico 1927-1928 ridusse le borse ordinarie e di perfezionamento predette alla misura rispettivamente di L. 3000 e di L. 6000;
Considerato che tale misura può essere mantenuta per gli anni scolastici 1928-1929 e 1929-1930;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli anni scolastici 1928-1929 e 1929-1930 le borse ordinarie di studio e la borsa di perfezionamento istituite presso la Regia scuola dell'Arte della Medaglia sono mantenute le prime nella misura di annue L. 3000 ciascuna e l'altra nella misura di annue L. 6000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 169. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 309.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3222.

Norme per l'attuazione del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
In virtù della facoltà a Noi delegata dagli articoli 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e 16 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;
Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;
Ritenuta la necessità di emanare norme per l'attuazione del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Degli uffici di collocamento e della loro istituzione.

Art. 1.

Gli uffici di collocamento, per quanto riguarda la loro competenza territoriale, possono essere:

a) nazionali;
b) interprovinciali;
c) provinciali.

Essi si occupano del collocamento dei lavoratori di una o più categorie.

Art. 2.

Il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'economia nazionale, può, di sua iniziativa o su proposta delle Associazioni sindacali, istituire uffici di collocamento.

I relativi decreti devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Possono proporre l'istituzione di uffici di collocamento nazionali le Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possono proporre l'istituzione di altri uffici di collocamento le Associazioni sindacali nazionali o quelle provinciali.

Ogni proposta deve essere trasmessa al Ministero delle corporazioni, corredata dei pareri delle Associazioni di grado superiore.

Ove ne riconosca la necessità, il Ministero delle corporazioni può, di concerto con quello dell'economia nazionale, disporre che gli uffici esistenti istituiscano delle sezioni in località diverse dalla loro sede.

CAPO II.

Della Commissione amministrativa.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, è presieduta:

a) per gli uffici nazionali, dal segretario del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato;

b) per gli uffici interprovinciali, da un rappresentante dei segretari federali del Partito Nazionale Fascista delle Provincie interessate nominato dal segretario del Partito stesso;

c) per gli uffici provinciali, dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato.

Art. 4.

I rappresentanti le Associazioni sindacali in seno alla Commissione amministrativa, preposta ad un ufficio di collocamento interprovinciale o nazionale, sono nominati dagli organi competenti delle Associazioni sindacali nazionali interessate.

Essi durano in carica un biennio, al termine del quale possono essere confermati.

La nomina dei rappresentanti le Associazioni sindacali in seno alla Commissione amministrativa, preposta ad un ufficio di collocamento provinciale, viene fatta dagli organi competenti delle Associazioni sindacali provinciali delle categorie interessate o, in loro vece, dagli organi competenti delle Federazioni o Confederazioni nazionali interessate.

Art. 5.

Il decreto Ministeriale di istituzione di ciascun ufficio di collocamento determina quali Associazioni sindacali debbano essere rappresentate in seno alla Commissione amministrativa.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, circa la parità della rappresentanza dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, il decreto di istituzione stabilisce anche quanti rappresentanti debba avere ciascuna Associazione di lavoratori, in proporzione al numero dei suoi rappresentati, che rientrano nella competenza dell'ufficio di collocamento, e quanti ne debba avere ciascuna Associazione di datori di lavoro, in proporzione al numero dei lavoratori che i suoi rappresentati impiegano e che rientrano nella competenza dell'ufficio di collocamento.

Se una Associazione sindacale ha diritto ad almeno un rappresentante in seno alla detta Commissione, lo nomina separatamente.

Se più Associazioni sindacali hanno diritto, congiuntamente, ad un solo rappresentante, la nomina viene fatta dall'Associazione sindacale di grado superiore, da cui esse dipendono.

Art. 6.

Le nomine dei rappresentanti debbono essere trasmesse al Ministero delle corporazioni per la ratifica da parte delle competenti Corporazioni, a norma dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Nel caso in cui le Associazioni sindacali non nominino, nel termine di un mese dall'entrata in vigore del decreto di istituzione di un ufficio, i loro rappresentanti nella Commissione amministrativa, la nomina è fatta dal presidente della Sezione lavoro e previdenza sociale, se si tratta di un ufficio provinciale, e dalla competente Corporazione, se si tratta di un ufficio interprovinciale o nazionale.

Fino a che le Corporazioni non sieno istituite, le nomine sono ratificate o fatte dal Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

Alla sostituzione dei componenti la Commissione amministrativa, cessati per qualsiasi ragione dall'ufficio, provvedono le Associazioni sindacali interessate, nel termine di giorni 15, secondo le norme degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 8.

La Commissione amministrativa adempie le funzioni assegnatele dal R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, secondo le prescrizioni impartitele dal Ministero delle corporazioni di sua iniziativa o a richiesta del Ministero dell'economia nazionale.

Le dette prescrizioni sono impartite per il tramite della Sezione lavoro e previdenza sociale, quando si tratta di uffici provinciali.

In particolar modo la Commissione:

a) amministra i fondi assegnati all'ufficio;

b) aggiorna i dati statistici della domanda e dell'offerta di lavoro, nella zona e per le categorie di sua competenza;

c) adempie gli altri compiti assegnatile dal Ministero delle corporazioni di sua iniziativa o di concerto col Ministero dell'economia nazionale;

d) fornisce alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali tutti i dati statistici e le informazioni che le siano richieste dalla Cassa stessa, circa la disoccupazione.

CAPO III.

Dei collocatori.

Art. 9.

Le Associazioni sindacali di prestatori d'opera, appena ne siano richieste, trasmettono alla Commissione amministrativa degli uffici di collocamento gli elenchi dei loro dirigenti, compresi i membri dei Direttori, specificando le attitudini di ciascuno ad esercitare l'ufficio di collocatore.

La Commissione amministrativa procede alla nomina dei collocatori scegliendoli negli elenchi stessi.

I membri della Commissione non possono essere collocatori.

Se, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, le Associazioni sindacali non abbiano trasmesso gli elenchi, la Commissione nomina persone di sua fiducia.

Qualora la Commissione stessa ritenga di disporre la sostituzione di tutti i collocatori o di alcuni di essi, può invitare le Associazioni sindacali suindicate ad aggiornare i detti elenchi.

Art. 10.

I collocatori eseguono le disposizioni della Commissione amministrativa e provvedono alla raccolta delle domande e delle offerte di lavoro e alla iscrizione per ordine cronologico e in apposite liste, distinte per categoria, dei prestatori d'opera disoccupati.

Le Sezioni lavoro e previdenza sociale, per gli uffici provinciali, e le Commissioni amministrative, per quelli nazionali e interprovinciali, possono assegnare ai collocatori una retribuzione mensile. La determinazione di questa deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero delle finanze.

CAPO IV.

Dell'economo-cassiere.

Art. 11.

Le Commissioni amministrative degli uffici designano, al principio di ogni anno finanziario, uno fra i propri collocatori per le funzioni di economo-cassiere.

Quando si tratti di uffici nazionali e interprovinciali, la designazione deve riportare l'approvazione da parte del Ministero delle corporazioni.

Quando si tratti di uffici provinciali, la designazione deve essere sottoposta all'approvazione della Sezione lavoro e previdenza sociale.

Art. 12.

L'economo-cassiere prende in consegna il materiale mobile e i valori di pertinenza dell'ufficio e cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, in base ad ordini scritti da rilasciarsi, volta per volta, dal presidente della Commissione amministrativa o da chi ne fa le veci.

Entro un mese dalla fine dell'anno finanziario egli rende il conto della sua gestione.

Il conto deve essere esaminato dalla Commissione amministrativa, che lo presenta entro il 31 agosto, insieme con le sue eventuali osservazioni, rispettivamente al Ministero delle corporazioni, se si tratta di uffici nazionali o interprovinciali, ed alla Sezione lavoro e previdenza sociale, se si tratta di uffici provinciali.

CAPO V.

Vigilanza e tutela.

Art. 13.

La Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia esercita sugli uffici di collocamento, istituiti nella provincia, il controllo previsto dall'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003:

a) mediante l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che poi trasmette, col suo parere, al Ministero delle corporazioni;

b) mediante ispezioni e inchieste sull'andamento tecnico e amministrativo degli uffici.

Il controllo è esercitato direttamente dal Ministero delle corporazioni sugli uffici di collocamento nazionali e interprovinciali.

Il Ministero delle corporazioni, entro i limiti delle assegnazioni fatte dalla Commissione istituita con l'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla istituzione ed amministrazione del fondo per le spese necessarie all'esercizio degli uffici di collocamento, esamina ed approva i bilanci ed i conti di tutti gli uffici.

E' in facoltà del Ministero di modificare, ove occorra, i bilanci preventivi, all'atto dell'approvazione.

Art. 14.

L'esercizio finanziario degli uffici di collocamento si inizia il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

I bilanci degli uffici provinciali devono essere presentati alla Sezione lavoro e previdenza sociale entro il 30 aprile di ciascun anno.

Quelli degli uffici nazionali e interprovinciali debbono, nello stesso termine, essere presentati al Ministero delle corporazioni.

La Sezione lavoro e previdenza sociale segnala al Ministero delle corporazioni la mancata o ritardata presentazione dei bilanci o dei conti degli uffici di collocamento, proponendo gli opportuni provvedimenti.

Art. 15.

La Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale dell'economia, oltre alle attribuzioni assegnatele dal capoverso dell'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, ha le seguenti:

a) sui fondi ad essa accreditati presso la locale succursale della Banca d'Italia, a norma del R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762, dispone a favore dei dipendenti uffici il pagamento, per dodicesimi anticipati, delle somme ad essi assegnate;

b) coordina i dati raccolti dalle Commissioni amministrative, giusta l'art. 8 del presente regolamento;

c) promuove gli spostamenti di mano d'opera che vengono richiesti e che essa ravvisi opportuni;

d) invita, se lo crede necessario, le associazioni sindacali competenti a stipulare le particolari pattuizioni collettive, da applicarsi eventualmente alla mano d'opera di cui ravvisi opportuno lo spostamento.

Art. 16.

Il Ministero delle corporazioni dispone ispezioni o inchieste su tutti gli uffici di collocamento sempre che lo creda necessario o che glie ne sia fatta richiesta dal Ministero dell'economia nazionale.

Identica facoltà ha la Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale dell'economia, limitatamente agli uffici sottoposti alla sua vigilanza, ma subordinatamente all'obbligo di darne preventiva notizia al Ministero delle corporazioni, salvo casi urgenti.

La Sezione lavoro e previdenza sociale comunica al Ministero stesso i risultati delle ispezioni e delle inchieste compiute, proponendo i provvedimenti opportuni.

Art. 17.

Nel promuovere spostamenti di mano d'opera tra Provincie diverse o quando occorra inviare nelle Colonie o all'estero i prestatori d'opera assunti nel Regno, la Sezione lavoro e previdenza sociale, se si tratta di categorie di lavoratori per le quali funzionano uffici provinciali, o la Commissione amministrativa, se si tratta di categorie per le quali funzionano uffici nazionali o interprovinciali, interpellano il Ministero delle corporazioni, che, di concerto con quello dell'economia nazionale e sentiti eventualmente la Corporazione e i Corpi consultivi competenti, può dare istruzioni o emanare norme obbligatorie circa le modalità dei detti spostamenti o invii.

Nei casi di trasferimenti di mano d'opera nel Mezzogiorno o nelle isole, disposti dal Comitato permanente per le migrazioni interne istituito dal R. decreto 4 marzo 1926, n. 440, la Sezione lavoro e previdenza sociale o, rispettivamente, la Commissione amministrativa sono tenute all'osservanza delle istruzioni o delle norme che siano emanate dal Comitato stesso.

Art. 18.

Quando un ufficio di collocamento omette di compiere atti cui è obbligato o non dia corso ai pagamenti dovuti, provvede il Ministero delle corporazioni o la Sezione lavoro e previdenza sociale, secondo che si tratti di uffici nazionali e interprovinciali o di uffici provinciali.

E' in facoltà dello stesso Ministero di apportare ai bilanci approvati di tutti gli uffici le variazioni, che si rendessero necessarie per dare esecuzione ai provvedimenti di cui al comma precedente.

Art. 19.

Il Ministero delle corporazioni dispone a favore delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento nazionali e interprovinciali il pagamento, per dodicesimi anticipati, dei fondi assegnati ai rispettivi uffici.

Le funzioni, che l'art. 15, alle lettere *b*), *c*) e *d*), assegna, per gli uffici di collocamento provinciali, alle Sezioni lavoro e previdenza sociale, vengono esercitate, quando si tratti di uffici nazionali o interprovinciali, dalle Commissioni amministrative ad essi preposte.

Art. 20.

Nel caso di constatate irregolarità o di inosservanza, da parte di un ufficio di collocamento, di norme di legge o di prescrizioni ad esso impartite, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'economia nazionale e, se si tratta di ufficio provinciale, sentita la Sezione lavoro e previdenza sociale, può censurare o rimuovere i membri della Commissione amministrativa che risultino responsabili, a meno che non creda valersi della facoltà attribuitagli dall'art. 9 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Il Ministero delle corporazioni può, nei casi suddetti, anche sospendere fino ad un massimo di tre mesi, o rimuovere tutti i collocatori di un ufficio o alcuni di essi, qualora risultino responsabilità a loro carico.

CAPO VI.

Richieste di iscrizioni, denunzie e comunicazioni agli uffici di collocamento.

Art. 21.

I datori di lavoro devono scegliere i prestatori d'opera disoccupati, di cui hanno bisogno, tra gli iscritti agli uffici di collocamento, preferendo coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti e gli ex combattenti.

I prestatori d'opera disoccupati devono iscriversi nelle liste degli uffici di collocamento, giusta l'art. 11 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, entro cinque giorni da quello in cui hanno cessato di essere occupati, incorrendo, in caso di omissione o di ritardo, nelle sanzioni penali previste dall'art. 14 del detto decreto.

Le richieste di iscrizione, prescritte per i prestatori d'opera dall'art. 11 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e le comunicazioni o le denunzie, prescritte per i datori di lavoro dagli articoli 12 e 13 dello stesso Regio decreto, possono essere fatte verbalmente o con lettera raccomandata.

Art. 22.

Le comunicazioni prescritte dall'art. 12 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, non sono obbligatorie se il prestatore d'opera viene assunto in servizio per meno di una settimana.

Se, per ragioni tecniche o per eventi straordinari, il lavoro viene sospeso per un periodo non superiore ad un mese o se, per la natura stessa della produzione, sono necessari cicli stagionali o comunque periodici di lavoro e di riposo, i datori di lavoro e i lavoratori non sono obbligati a fare agli uffici di collocamento le richieste di iscrizioni, le comunicazioni e le denunzie prescritte dagli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sempre che non intervenga il licenziamento.

CAPO VII.

Ricorsi e penalità.

Art. 23.

Contro la mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei disoccupati di un ufficio di collocamento provinciale, il datore di lavoro, che abbia fatta la denuncia, o il lavoratore, che abbia fatta la richiesta di iscrizione, possono ricorrere alla Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale dell'economia.

Contro la mancata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei disoccupati di un ufficio di collocamento nazionale o interprovinciale, il lavoratore o il datore di lavoro, che abbiano rispettivamente fatta la richiesta di iscrizione o la denunzia, possono ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, si rifiuti di iscrivere nelle liste un lavoratore disoccupato, è punito con l'ammenda fino a L. 500.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, ritardi la iscrizione oltre le ventiquattro ore dalla presentazione della denunzia o della richiesta di iscrizione, è punito con l'ammenda fino a L. 300.

I prestatori d'opera, che si iscrivono in uffici di collocamento diversi da quelli della circoscrizione, in cui hanno la propria residenza, possono essere puniti con l'ammenda fino a L. 100.

Le ammende sono irrogate con decreto penale ai sensi del vigente Codice di procedura penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 167. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **310.**

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. **3066.**

Contributo scolastico del comune di Segno (Savona).

N. 3066. R. decreto 27 luglio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Segno, della provincia di Savona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 3994.79 a decorrere dal 1° gennaio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **311.**

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. **3068.**

Annullamento dei contributi scolastici degli ex comuni di Cajello e di Crenna.

N. 3068. R. decreto 10 agosto 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che gli ex comuni di Cajello e di Crenna dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissati rispettivamente in L. 1600 e L. 8800 col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1392, sono annullati a decorrere dal 1° ottobre 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **312.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3078.**

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio maschile « Giuseppe Antonio Galignani », in Palazzolo sull'Oglio.

N. 3078. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio maschile « Giuseppe Antonio Galignani », con sede in Palazzolo sull'Oglio, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **313.**

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. **3079.**

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Associazione antitubercolare », in Chiavari.

N. 3079. R. decreto 9 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Associazione antitubercolare », con sede in Chiavari.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **314.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3080.**

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castel di Sangro.

N. 3080. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Castel di Sangro è trasformato a favore dell'Ospedale civile amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **315.**

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. **3109.**

Autorizzazione alla Società nazionale « Dante Alighieri » ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 3109. R. decreto 20 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società nazionale « Dante Alighieri » viene autorizzata ad accettare il legato di L. 7000 disposto in suo favore dall'avv. Camillo Nebbia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **316.**

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. **3110.**

Revoca del riconoscimento giuridico del Circolo giuridico di Palermo.

N. 3110. R. decreto 20 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene revocato il riconoscimento giuridico conferito al Circolo giuridico di Palermo con Regio decreto 16 maggio 1889, numero MMMCCCLXV (serie 3ª, parte supplementare).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **317.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3155.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza per il personale retribuito con paga mensile dello Zuccherificio agricolo piacentino, in Piacenza.

N. 3155. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, è appro-

vato il nuovo statuto organico della Cassa di previdenza per il personale retribuito con paga mensile dello Zuccherificio agricolo piacentino, con sede in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928.
Sostituzione di un membro nel Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni in rappresentanza dell'Opera nazionale Dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, e successive modificazioni, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;
Visto l'art. 3 del predetto Regio decreto-legge, riguardante la costituzione presso il Ministero delle comunicazioni di un Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928, registro 1, foglio 59, col quale si designano i componenti il Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni;
Considerato che il comm. Simone Cacciola, membro del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni in rappresentanza dell'Opera nazionale del Dopolavoro ha presentato le dimissioni dalla carica di direttore dell'Opera stessa ed è stato sostituito dal prof. Enrico Beretta;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. Simone Cacciola, è nominato membro del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni, in rappresentanza dell'Opera nazionale del Dopolavoro, il prof. Enrico Beretta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Ufficio riscontro poste, foglio n. 228. — Norchi.

(307)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 novembre 1928.
Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1926, n. 1936, che apporta riforme allo statuto dell'Opera nazionale Dopolavoro;
Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze, dell'economia nazionale e delle corporazioni;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale Dopolavoro è costituito come appresso:
Roselli cav. dott. Ugo, vice prefetto reggente una divisione del Ministero delle corporazioni, membro designato dal Ministero predetto;
Bruzzesi cav. uff. Nino, capo sezione nelle Ragionerie centrali, membro designato dal Ministero delle finanze;
Cau dott. Giammaria, consigliere della Direzione generale del lavoro, membro designato dal Ministero dell'economia nazionale.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo: Mussolini.

(314)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1929.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Macerata.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Pietro Cattaneo a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Macerata;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Pietro Cattaneo a segretario della Unione industriale fascista della provincia di Macerata.

Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

(319)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Dino Martin Wedard di Ugo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Dino Antonio Alberto Martin Wedard, nato a Pisa il 15 luglio 1897 da Ugo e da Matilde Franciosini, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Dino Antonio Alberto Martin Wedard il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 gennaio 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Dino Antonio Alberto Martin Wedard il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(315)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1019;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'abbigliamento, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Carmine Cialfi a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del signor Carmine Cialfi a segretario della Federazione nazionale fascista dell'abbigliamento.

Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(320)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Taranto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. avv. Gaetano Galeone a presidente della dipendente Federazione provinciale di Taranto;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. uff. avv. Gaetano Galeone a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Taranto.

Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(308)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale agricoltori diretti coltivatori di Piacenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giovanni Fontana a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Piacenza;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Giovanni Fontana a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Piacenza.

Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(309)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Piacenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Angelo Carlo Carabelli a presidente della dipendente federazione provinciale di Piacenza;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Angelo Carlo Carabelli a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Piacenza.

Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(310)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1929.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Rubini di Alfredo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Fedele Emilia Rubini, nata a Torino il 30 aprile 1896 da Alfredo e da Carolina Mereggaglia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Fedele Emilia Rubini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 gennaio 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Fedele Emilia Rubini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(316)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1929.

Limitazione e proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione di Opere pie in Santa Margherita Ligure.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti Ministeriali 23 gennaio 1924 e 15 aprile 1928, con i quali si dichiaravano sciolte, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1926, n. 976, le amministrazioni della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Santa Margherita Ligure, affidandosi la gestione delle istituzioni medesime al sig. Giovanni De Barbieri, i cui poteri venivano prorogati fino al 1° dicembre 1928;

Visto il decreto prefettizio in data 19 maggio 1928 con il quale il sig. Giovanni De Barbieri è stato nominato presidente della suddetta Congregazione di carità, ai sensi della legge 4 marzo 1928, n. 413;

Ritenuto che, perciò, occorre limitare l'incarico della gestione straordinaria da affidarsi al sig. Giovanni De Barbieri, soltanto alle altre Opere pie, esistenti in Santa Margherita Ligure;

Vista la proposta del prefetto di Genova;

Ritenuta la necessità di accordare al Commissario predetto una ulteriore proroga del termine assegnatogli pel compimento dei suoi lavori;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico affidato al sig. Giovanni De Barbieri con i decreti Ministeriali 23 gennaio 1924 e 15 aprile 1928, resta, a decorrere dal 19 maggio 1928, limitato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di detto Comune, diverse dalla Congregazione di carità e indicate nei decreti medesimi.

Art. 2.

I poteri del commissario suddetto sono prorogati al 1° maggio 1929.

Il prefetto di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(318)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1929.

Autorizzazione alla « Banca popolare » di Milano al trasferimento ed alla istituzione di agenzie in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi del 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società cooperativa anonima « Banca popolare di Milano » residente in Milano, è autorizzata a trasferire la sua agenzia di città in Milano dal viale Coni Zugna, n. 34, al viale Coni Zugna, n. 53, ed a istituire una nuova agenzia di città nel quartiere esterno di Porta Vittoria, presso il nuovo scalo e mercato bestiame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(317)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Sottich di Simone, nato a Brazzano il 15 marzo 1878 e residente a Trieste, via San Michele, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Sottich è ridotto in « Zotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla Sottich nata Costantini di Antonio, nata il 2 agosto 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(163)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Soukup fu Giulio, nato a Vienna il 27 aprile 1900 e residente a Trieste, via Ginnastica, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Succhi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Soukup è ridotto in « Succhi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Soukup nata Cnapich fu Giuseppe, nata il 10 luglio 1905, moglie;
2. Giulio di Francesco, nato il 7 maggio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(164)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Soukup fu Giulio, nato a Vienna l'11 novembre 1902 e residente a Trieste, via Riviera, n. 63, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1906, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Succhi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Lodovico Soukup è ridotto in « Succhi »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(165)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Stampar di Giacomo nato a Radkersburg (Austria) il 20 luglio 1884 e residente a Trieste, via P. Diacono, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stampa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Stampar è ridotto in « Stampa ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Matilde Stampar nata Zivec fu Luigi, nata l'11 dicembre 1889, moglie;
2. Cornelia di Vittorio, nata il 13 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

(166)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Starc fu Stefano, nato a Trieste l'8 agosto 1891 e residente a Trieste, Contovello, 142, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Delvecchio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Starc è ridotto in « Delvecchio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Starc nata Gherlanz fu Giuseppe, nata il 9 gennaio 1896, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 20 novembre 1920, figlio;
3. Nada di Giuseppe, nata il 10 agosto 1921, figlia;
4. Milano di Giuseppe, nato il 31 gennaio 1923, figlio;
5. Wanda di Giuseppe, nata il 20 marzo 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

(167)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Stranich di Giovanni, nato a Cervera (Parenzo) il 12 luglio 1902 e residente a Trieste, via Tigor, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Stranich è ridotto in « Strani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

(168)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romeo Tecilazich fu Giovanni, nato a Trieste il 10 dicembre 1888 e residente a Trieste, piazza Venezia, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Telazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romeo Tecilazich è ridotto in « Telazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

(169)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Tomicich di Giuseppe, nato a Suez (Egitto) il 14 febbraio 1898 e residente a Trieste, viale Regina Elena, n. 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomei »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Tomicich è ridotto in « Tomei ».

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(170)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Torosch fu Massimiliano, nato a Trieste il 19 dicembre 1876 e residente a Livorno, via delle Galere, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Torelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Angelo Torosch è ridotto in « Torelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Torosch nata Vesnaver fu Felice, nata il 22 maggio 1878, moglie;
2. Angela di Angelo, nata il 4 gennaio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(171)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Celestina Valentich fu Nazario, nata a Trieste il 5 marzo 1900 e residente a Trieste, via Giulia, n. 73, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Celestina Valentich è ridotto in « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(172)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Valentich fu Nazario, nato a Trieste il 16 febbraio 1908 e residente a Trieste, via Giulia, n. 73, p. I, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Valentich è ridotto in « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(173)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Valentich fu Nazario, nato a Trieste il 6 giugno 1898 e residente a Trieste, via Giulia, n. 73, p. I, e diretta ad ottenre a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ernesto Valentich è ridotto in « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(174)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Valentich, nato a San Dorligo della Valle il 25 febbraio 1895 e residente a Trieste, via Giulia, n. 73, p. I, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Valentich è ridotto in « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(175)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Valentich fu Nazario, nata a San Dorligo della Valle (Dolina) il 14 gennaio 1891 e residente a Trieste, via Giulia, n. 73, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Valentich è ridotto in « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(176)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ito Valentich-Clarich di Giovanni, nato a Trieste il 4 gennaio 1902 e residente a Treiste, Servola Ferriera, 1229, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti-Clari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ito Valentich-Clarich è ridotto in « Valenti-Clari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Valentich Clarich nata Nessnann fu Giorgio, nata il 21 febbraio 1907, moglie;
2. Dina Franca di Ito, nata il 29 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(177)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lydia Villevich fu Giacomo, nata a Fiume il 2 marzo 1892 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Villi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lydia Villevich è ridotto in « Villi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(178)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Vorich di Antonio, nato a San Vitale (Visignano) il 29 giugno 1902 e residente a Trieste, S. M. M. Sup., n. 101, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Vorich è ridotto in « Vorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Vorich nata Vodniac di Antonio, nata il 7 dicembre 1905, moglie;
2. Ferruccio Bruno di Pietro, nato il 30 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(179)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Vrabez di Stefano, nato a Capriva del Carso il 24 novembre 1899 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo, n. 695, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Passeri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Vrabez è ridotto in « Passeri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Vrabez nata Merensa, fu Giovanni, nata il 22 marzo 1906, moglie;
2. Leda di Francesco, nata il 7 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(180)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Vremez fu Giovanni, nato a Trieste il 19 agosto 1901 e residente a Trieste, Opicina, n. 500, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Vremez è ridotto in « Verni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vremez nata Daneu fu Giuseppe, nata il 17 aprile 1900, moglie;
2. Edoardo di Francesco, nato il 28 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(181)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Vuscovich fu Nicolò, nato a Spalato il 24 gennaio 1890 e residente a Trieste, via E. De Amicis, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vosco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Vuscovich è ridotto in « Vosco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vincenza Vuscovich nata Kraglic fu Antonio, nata il 4 aprile 1896, moglie;
2. Lidia di Guido, nata il 30 aprile 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(182)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dei nuovi statuti di 25 Consorzi di bonifica in provincia di Rovigo.

Con decreti Ministeriali in data 5 gennaio 1929-VII, nn. da 42 a 56 e da 71 a 80, sono stati rispettivamente approvati i nuovi statuti dei seguenti Consorzi idraulici e di bonifica della provincia di Rovigo:

1. Acque Dolci di Contarina;
2. Crespino;
3. Ca' Lattis - Gorino Sullam;
4. Bottrighe Vallon Dossolo;
5. Pontecchio Due Selve e Aggregati;
6. Stella S. Apolinnare;
7. Vespara e Presciane;
8. Bresega;
9. Campagna Vecchia Inferiore;
10. Isola di Ariano;
11. Campagna Vecchia Superiore;
12. Gurzone;
13. Oca Sagreda;
14. Val Demro e Prese Unite;
15. Zelo-Berlè;
16. Bellombra e Passerella;
17. Baricetta;
18. Garofolo;
19. Polesana in destra di Canalbianco e Po di Levante.
20. Borsea e Luoghi Superiori;
21. Saline Viezze e Oriolo;
22. Melara Bergantino con Castelnovo;
23. Vallona;
24. Stienta e Terre Vecchie;
25. Castelguglielmo.

(325)

MINISTERO DELLE COLONIE

Avviso di diffida.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc. che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

(326)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si rende noto che il giorno 4 gennaio 1928-VII, in San Remo Hôtel Savoia, provincia di Imperia è stata attivata una agenzia telegrafica.

(327)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 17.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.68	Belgrado	33.70
Svizzera	367.57	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.678	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.10
Spagna	312.37	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	70.55
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.096	Consolidato 5 %	80.975
Dollaro Canadese	19.03	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.375
Oro	368.46		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli di rendita del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 164.

Si dichiara che con atto 29 luglio 1928, rogato Evangelisti, notaio in Roma, notificato il 14 agosto successivo per mezzo dell'ufficiale giudiziario Giovacchini presso la Pretura unificata di Roma, la rev.ma Superiora delle Suore della Vergine Santissima della Compassione, signorina Gabriella Vilalta fu Michele, nata a Marsiglia, domicilata a Roma, via Ibernesi, n. 20, ha diffidato, nella detta qualità, la signora Zarlatti, domiciliata a Roma, Circo Agonale, n. 14, a consegnare nel termine prescritto i due certificati del consolidato 3.50 % n. 20606 di L. 52.50, e n. 218473 di L. 430.50, intestati all'Istituto delle Suore della Vergine Santissima della Compassione, con sede in Roma, via Ibernesi, n. 20, da essa indebitamente detenuti; avvertendola altresì che, trascorso tale termine senza la consegna e senza regolari opposizioni, sarà proceduto a nuove iscrizioni nel Gran Libro del Debito Pubblico, ed alla emissione di nuovi corrispondenti titoli.

Roma, 14 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(142)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro ordinario esercizio 1926-27	103	Cap. 5,000 —	Colli *Giuseppina* fu Nicolò.	Colli *Antonia-Anna-Ignazia-Giuseppa* fu Nicolò, *moglie di Smecca Francesco.*
Cons. 5 %	129122	340 —	Donnelly Fay fu *Job*, ved. di Castoldi Ferruccio, dom. a Sidney (Austrialia); con usufrutto vitalizio a Perego Erminia fu Stefano, ved. di Castoldi Emanuele, dom. a Milano.	Donnelly Fay fu *James* ved. ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio come contro.
»	129123	215 —	Castoldi Victor fu Ferruccio, dom. a Sidney (Australia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Castoldi Victor fu Ferruccio, *minore sotto la p. p. della madre Donnelly Fay fu James, ved. Castoldi,* dom. a Sidney (Australia); con usufrutto vitalizio come contro.
» »	148795 288820	125 — 35 —	Castoldi Victor fu Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Donnelly Fay fu *Job*, ved. Castoldi, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Castoldi Victor fu Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Donnelly Fay fu *James*, ved. ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio come contro.
»	288821	35 —	Donnelly Fay fu *Job*, ved. di Castoldi Ferruccio, domiciliata a Sidney (Australia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Donelly Fay fu *James*, ved. ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 % » » » » » » » »	648461 648462 648373 486830 567494 615624 657092 459654 586667	150.50 150.50 140 — 140 — 140 — 140 — 140 — 140 — 140 —	Caccese *Paolo* fu Antonio, dom. a Gesualdo (Avellino).	Caccese *Emilio-Enrico-Paolo* fu Antonio, domiciliato come contro.
» » » » »	289132 293364 331170 360990 393998	350 — 52.50 59.50 49 — 45.50	Grana *Paolina* di Stefano, moglie di Pessina *Arturo* fu Cesare, dom. a Garlasco (Pavia), vincolata.	Grana *Paola* di Stefano, moglie di Pessina *Giacomo-Vittorio-Arturo* fu Cesare, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	385396	50 —	Traldi Maria fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Furlani Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	Traldi Maria fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Forlani Luigia* fu *Colatino* ved. ecc. come contro.
»	65922	2,435 —	Traldi Giorgio, Maria e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani *Gisella* ved. Traldi, dom. a Venezia.	
»	133964	4,185 —	Traldi Giorgio, Maria e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia detta Gisella ved. di Traldi Ernesto.	Traldi Giorgio, Maria e Ferruccio fu Ernesto, minori ecc. come la precedente.
»	385397	10 —	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani *Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	385394	125 —	Traldi Giorgio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Furlani Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	Traldi Giorgio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Forlani Luigia* fu *Colatino*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.
3.50 %	787454	287 —	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia *Gisella* fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia, in parti uguali.	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori ecc. come la precedente.
»	787453	287 —	Traldi Giorgio e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia *Gisella* fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia, in parti uguali.	
Cons. 5 %	385395	125 —	Traldi Ferruccio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Furlani Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	Traldi Ferruccio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Forlani Luigia* fu *Colatino* ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	32694	Cap. 2,300 —	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia, in parti uguali.	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Colatino*, ved. ecc. come contro.
»	32693	» 2,300 —	Traldi Giorgio e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia in parti uguali.	Traldi Giorgio e Ferruccio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Colatino* ved., ecc. come contro.
Obbligazioni ferroviarie roto Adriatica serie *E*.	10665 10666 10667 10668 10669 10670 10671 10672 10673 10674 10675 10676 10677 10678 10679	75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio minore sotto la p. p. della madre Marchesa Maria Argentina Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Cattaneo Giulio, dom. a Genova.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc. come contro.
3.50 %	253001	28 —	Brero *Annunziata* fu *Giovanni Battista*, nubile, dom. a Torino.	Brero *Andreina-Maria-Annunziata* fu *Giambattista* ecc. come contro.
»	337530	77 —	Bazzali Pietro, *Luigia*, Palmira, *Nunziata* e Maria fu Nicola, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Emilia, dom. a Ricco fraz. del Comune di Tresana (Massa).	Bazzali Pietro, *Maria-Luigia*, Palmira, *Annunziata* e Maria fu Nicola, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	138770	25 —	Franceschini Vito fu *Francesco* minore sotto la p. p. della madre Scartabellati Giovanna fu Luigi, ved. di Franceschini Francesco, dom. a Crema (Cremona).	Franceschini Vito fu *Edoardo-Francesco*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(60)